

Elenco materiali

- **La proposta per un lavoro di inchiesta sull'EIV**
- **Appunti su circuiti, differenziazione, EIV**
- **Lettera dei detenuti nella sezione EIV di Palmi (RC), giugno 2006**
- **Sull'art. 14 bis... Da una lettera dal carcere di Palermo, ottobre 2007**
- **Testo di un'interrogazione parlamentare sull'EIV, luglio 2006**

Il testo che segue è una sorta di premessa ad un lavoro di inchiesta che come collettivo vorremmo intraprendere e sviluppare sul tema del carcere e della repressione. In particolare, nostro scopo è approfondire i vari aspetti inerenti all'isolamento e all'annientamento compiuto nelle carceri che senza dubbio rivestono un ruolo centrale nel tentativo di cancellare, logorandone la resistenza, l'identità politica – ribelle, antagonista, antimperialista, rivoluzionaria – delle prigioniere, dei prigionieri: non solo attraverso la privazione della socialità e della comunicazione per lunghi periodi di tempo ma anche in virtù di torture e vessazioni che la condizione di dominio invasivo sull'individuo rende sempre possibili e reali. Tutto questo, va premesso, è in continua trasformazione, in dialettica con la situazione in cui si trovano i rapporti di forza fra le classi.

Isolamento e annientamento, nella loro macabra funzione di verifica dell'identità di chi viene messo in galera, sono perciò intimamente connessi alla differenziazione del trattamento penitenziario.

L'esperienza trentennale dello stato italiano in materia si è sviluppata lungo percorsi di sperimentazione provenienti dal lavoro controrivoluzionario svolto negli anni '80 (leggi sul pentitismo e la dissociazione, art. 90, carceri speciali, legge Gozzini) e '90 (introduzione e implementazione dell'art. 41 bis, riorganizzazione del sistema penitenziario) e ci mette oggi davanti ad un sistema carcerario complesso dove, tra l'altro, figura un'architettura dell'edilizia penitenziaria corrispondente.

Tale sistema, in ogni fase, delinea una schematizzazione centralizzata chiara dal punto di vista della gestione e delle funzionalità dei circuiti e dei regimi detentivi e delle varie specifiche strutture. Una gestione di cui fanno parte iniziative locali ugualmente crudeli che sembrano arbitrarie ma solo a prima vista poiché, come avviene nella stragrande maggioranza degli assassinii in carcere e dei pestaggi, l'apparato sempre copre e motiva le guardie. I casi Lonzi e Bianzino, o la cacciata nel 2006 del direttore di Opera per mezzo della protesta delle guardie, sono in tal senso esemplari. Il potere esercitato dalle guardie, in continua espansione, è determinante tanto nel trattamento fisico che politico delle prigioniere e dei prigionieri. L'agire delle guardie va perciò preso in considerazione e analizzato quale componente strutturale del trattamento complessivo riservato a prigionieri e prigioniera.

Allo stato attuale, i circuiti penitenziari sono così classificati:

- Circuito penitenziario di primo livello, di cui fanno parte istituti e sezioni di istituti destinate alla cosiddetta Alta Sicurezza (AS). Questo circuito è destinato ai detenuti per reati legati alla criminalità organizzata ed è caratterizzato dall'impossibilità di accedere al lavoro e ai benefici previsti dalla legge Gozzini.
- Circuito penitenziario di Elevato Indice di Vigilanza (EIV), istituito nel 1998 per consolidare un circuito informale, cosiddetto di Elevato Indice di Vigilanza Cautelativa (EIVC), separato dall'AS e destinato ai detenuti per reati di "terrorismo e eversione", appartenenti alla extralegalità organizzata in modo frammentario o comunque detenuti considerati pericolosi.
- Circuito penitenziario di secondo livello ossia di Media Sicurezza (MS). Questo circuito è destinato ai detenuti che non rientrano né nel primo né nel terzo livello e cioè alla stragrande maggioranza dei detenuti.

- Circuito penitenziario di terzo livello, ossia di Custodia Attenuata (CA). Questo circuito è destinato formalmente ai detenuti tossicodipendenti, considerati non particolarmente pericolosi ossia più recuperabili.

Oltre alla classificazione nei circuiti esistono regimi detentivi speciali, come quelli previsti dall'art. 41 bis e dal 14 bis, che possono essere ulteriormente applicati.

Formalmente la differenziazione serve a giustificare la necessità di impedire il collegamento fra aree di "criminalità" diverse fra loro, ad esempio fra prigionieri di cui è presunto un legame con le "organizzazioni di stampo mafioso" e con le "associazioni eversive".

Esistono infine – o per prime, come tutti in galera sanno – le sezioni di punizione, soprattutto all'interno di carceri punitivi quali ad esempio Ucciardone, Poggioreale e le isole, dove il trattamento riservato non ha nulla da invidiare a quanto di peggio c'è nelle carceri; anche il solo passaggio in esse marchia la classificazione successiva, la differenziazione ecc.

Per quanto riguarda la classificazione all'interno dei rispettivi circuiti, la tendenza è segnata dalla prevenzione al momento e nel periodo della carcerazione. Una tendenza che trova riscontro sia nei criteri di classificazione all'interno del circuito AS, disposti dalla circolare del gennaio 2007, sia nelle indicazioni formulate dall'ex ministro di giustizia Mastella nel maggio 2007 in commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della "criminalità organizzata mafiosa o similare" e sia nei numerosi casi di persone classificate in EIV a prescindere dal reato contestato. Tale tendenza si completa nel momento della scarcerazione attraverso il legame, oramai reso definitivo, fra criterio di riduzione della condanna (90 giorni l'anno), "reinserimento" e uscita dal carcere con il tentativo di distruzione dell'identità rivoluzionaria/ribelle delle prigioniere e dei prigionieri, perseguito anche "in libertà" con il lavoro esterno e il rientro in carcere la sera, con la sorveglianza speciale, con l'obbligo di firma ecc.

Quel che viene chiamato "premieria", "concessione dei benefici", "recupero", "reinserimento" ormai è divenuto una sorta di ultimo reparto della grande fabbrica, la cui produzione finita è la demolizione dell'identità ribelle/revoluzionaria. È verifica mai ultimata, costellata da repentini e micidiali ripensamenti da parte dello stato nel processo di tale demolizione.

Con la differenziazione lo stato cerca di spezzare i potenziali vincoli solidali che sempre possono (ri)nascere fra proletari prigionieri, i quali sono il presupposto per le lotte collettive, le sole che possono effettivamente cambiare la situazione, accentuare la sensibilità e il sostegno attivo dell'esterno, contribuire a socializzare la coscienza e la pratica dell'abbattimento delle carceri e del sistema che le produce.

Con la differenziazione, la compartimentazione in circuiti omogenei composti anche secondo le nazionalità di provenienza, con l'assegnazione dei posti di lavoro finalizzata ad impedire la comunicazione fra prigionieri (per esempio affidando alcune mansioni a soli immigrati), con l'esaltazione di percorsi assolutamente individuali e con altra merda il carcere mira a contrapporre i prigionieri fra loro e a frammentarne preventivamente l'unità delle rivendicazioni e delle lotte.

La collaborazione con lo stato si precisa come il fine perseguito dalle politiche di differenziazione.

Il processo di differenziazione/desolidarizzazione condotto da ogni apparato dallo stato inizia già in sede processuale: l'isolamento politico dell'imputato, perseguito da procura e polizia giudiziaria, diviene l'anticamera del suo isolamento fisico in carcere.

L'ovvia interdipendenza fra il piano giudiziario e quello penale trova ampio riscontro nell'applicazione concreta della produzione legislativa degli ultimi anni.

Da qualche tempo in Italia assistiamo ad un insapimento del sistema giudiziario per quanto riguarda:

- l'innalzamento delle pene;
- la frequente contestazione di reati gravi, in modo particolare l'art. 270 bis (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico) e l'art. 419 (devastazione e saccheggio);
- l'introduzione di leggi speciali come il "pacchetto Pisanu" (2005) e il recente "pacchetto Amato" (2007);

- l'assunzione a livello europeo del concetto di "terrorismo internazionale" mutuato dagli USA con la conseguente assimilazione delle "liste nere" contenenti l'elenco delle organizzazioni definite come terroristiche;
- la progressiva erosione dei margini di difesa legale;
- la criminalizzazione operata dai mezzi di comunicazione di massa che influisce non poco sull'orientamento del consenso all'operato di giudici e forze dell'ordine.

Tali dinamiche hanno un immediato riscontro sul piano penale caratterizzato:

- dal frequente ricorso a misure di "custodia cautelare", in primis il carcere preventivo;
- dal trasferimento dei prigionieri in carceri lontane dai luoghi di provenienza e di residenza (dispersione);
- dall'applicazione di regimi detentivi speciali quali il 41 bis e l'Elevato Indice di Vigilanza (EIV) in cui la comunicazione interna e con l'esterno è controllatissima e ridotta a un nonnulla. Si pensi qui al processo in videoconferenza e al colloquio attraverso i vetri per chi sottoposto al 41bis, alla riduzione dei libri da tenere in cella e agli ostacoli nei permessi di colloquio esistenti in entrambi i regimi,
- dall'espansione della popolazione carceraria, dalla costruzione di nuove carceri, dalla carcerizzazione del proletariato immigrato anche attraverso l'introduzione di nuove tipologie detentive (Centri di Permanenza Temporanea).

A nostro modo di vedere, le ragioni di queste trasformazioni vanno ricercate nella necessità di pacificazione interna da parte degli stati imperialisti a supporto del crescente impegno nella "guerra infinita" dichiarata dal capitale globalizzato al proletariato internazionale.

Si tratta di politiche orientate ad una gestione preventiva della conflittualità di classe, di vecchi e nuovi strumenti di controllo e di repressione da utilizzare laddove i tentativi di integrazione riformistica della forza-lavoro, sempre più multinazionale, perdono di efficacia di fronte all'approfondimento delle contraddizioni proprie del sistema capitalistico e all'esplosione di momenti di conflittualità interna e a fenomeni di resistenza di massa sul piano internazionale.

In questi ultimi due anni abbiamo cercato di contribuire ai percorsi di lotta contro il carcere e la repressione promuovendo un approccio che mettesse al centro le politiche e le pratiche di differenziazione che, per le ragioni esposte poc'anzi, consideriamo la pietra angolare della razionalità repressiva e carceraria. Per questo abbiamo preso le mosse dalla lotta contro il 41 bis che oggi rappresenta il grado massimo di punizione e, guarda caso, di isolamento cui è sottoposto il prigioniero. Le manifestazioni in città e i presidi sotto le carceri di Parma, Viterbo e, soprattutto, di L'Aquila ed il lungo lavoro di preparazione richiesto, hanno cercato di stimolare una riflessione sulle finalità del "carcere duro" senza prestare il fianco alle politiche di desolidarizzazione e deterrenza che lo stato persegue con la differenziazione, la criminalizzazione e l'isolamento.

Da alcuni anni assistiamo ad una generalizzazione nell'applicazione del regime detentivo ad Elevato Indice di Vigilanza (EIV) che, oltre a prevedere l'isolamento del prigioniero e attacchi alla socialità interna e verso l'esterno (deportazioni da un carcere all'altro, riduzione delle ore e delle possibilità dei colloqui, limitazioni nella corrispondenza in entrata e in uscita, nelle attività culturali, ricreative o sportive, nell'alimentazione ecc.), consente una gestione più "flessibile" da parte dello stato e sicuramente più invisibile rispetto a quella del 41 bis; anche perché la classificazione e la declassificazione nel circuito EIV è di competenza della Direzione Generale Detenuti e Trattamento ossia del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

Molti dei compagni che oggi vengono arrestati sono posti, spesso a prescindere dal reato loro imputato, in regime di EIV e le condizioni di detenzione specifiche a cui vengono sottoposti variano sia da persona a persona che da carcere a carcere.

Vorremmo approfondire questi aspetti sia con alcuni avvocati che hanno esperienza e competenze "tecniche" sull'argomento e sia attraverso la testimonianza diretta dei prigionieri che si trovano, o si sono trovati, sottoposti al regime di EIV al fine di socializzare un punto di vista quantitativo e qualitativo su questa "zona grigia" dell'isolamento carcerario che possa

servire a rilanciare con maggiore forza la lotta contro la differenziazione, l'isolamento e il carcere.

Seguono alcune domande che faremo agli avvocati mentre a coloro che si trovano in galera chiediamo di esprimersi, se lo ritengono opportuno, sia in merito alle considerazioni preliminari e sia per comprendere più a fondo il reale funzionamento dell'Elevato Indice di Vigilanza ma anche mettendo in luce altri aspetti legati alla propria esperienza carceraria.

Il materiale raccolto sarà pubblicato via via sull'opuscolo che diffondiamo mensilmente anche in carcere, in forma anonima o firmata a seconda di come specificato da chi ci scrive, in modo da tener vivo un confronto su questi temi e il più possibile socializzato.

Milano, aprile 2007
OLGa

1) Innanzitutto, una serie di aspetti preliminari: chi è effettivamente detenuto secondo l'Elevato Indice di Vigilanza? È possibile quantificare il numero delle persone sottoposte a questo regime carcerario? Quanti e quali sono i penitenziari in Italia che hanno al loro interno un'area destinata all'EIV? C'è una omogeneità di condizioni trattamentali oppure esse variano da carcere a carcere?

2) Cosa concerne l'esecuzione trattamentale per i detenuti sottoposti all'EIV in merito a socialità, colloqui, corrispondenza in entrata e in uscita, attività culturali, ricreative o sportive, alimentazione ecc?

3) Premesso che solo il 41 bis impone il colloquio con i vetri divisorii e il processo in videoconferenza, quali sono le differenze sostanziali tra EIV e 41 bis, sia dal punto di vista dell'autorità statale di competenza che da quello delle condizioni detentive?

4) Che tipo di relazione formale (e legislativa) esiste tra un circuito e l'altro? Ovvero: quando parliamo di circuiti parliamo di compartimenti stagni oppure di segmenti strutturati, tra loro dialettici? Per esempio: quali possono essere le condizioni che fanno sì che un detenuto passi da un livello (AS, MS, CA) all'altro?

5) Il Pubblico Ministero può richiedere in sede processuale la classificazione nel circuito EIV?

6) In che misura le informative di polizia contribuiscono a tale classificazione?

7) Che possibilità ci sono a livello di difesa legale di contrastare la classificazione in EIV? Quali sono invece le argomentazioni di natura politica?

Appunti su circuiti, differenziazione, EIV

Differenziazione in circuiti carcerari

Prima del 1992 vi era un unico circuito carcerario distinto con Casa circondariale per i detenuti in attesa di giudizio e Casa di reclusione per quelli definitivi, all'interno del quale sopravvivevano le strutture delle sezioni ereditate dall'abrogato art. 90 o.p.

Nel 1992, con l'art. 41 bis o.p., il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP) si orienta per la differenziazione del circuito carcerario in due livelli: Media Sicurezza (MS) e Alta Sorveglianza (AS) con la circolare n. 3359/5809 del 21/4/93.

Il 9/7/98 il DAP, con circolare n.3479/5929 istituisce un ulteriore circuito denominato Elevato Indice di Vigilanza (EIV).

“Oggi abbiamo quattro circuiti penitenziari: quello dell'Alta Sicurezza (AS), quello di Elevato Indice di Vigilanza (EIV), una fascia di Media Sicurezza (MS) e infine il circuito di Custodia Attenuata (CA) che, nato soprattutto con riferimento ai detenuti tossicodipendenti, si sta cercando di allargare in considerazione delle esigenze di altre categorie di detenuti”¹.

“La differenza tra circuito e regime.

In effetti per meglio comprendere la questione occorre tracciare una distinzione tra circuito penitenziario e regime penitenziario. Con la prima espressione ci si riferisce infatti ad una entità di tipo logistico, dotata di determinati requisiti di sicurezza, e rappresentata da un insieme di ambienti (istituti, ovvero sezioni di istituto) ai quali vengono destinati particolari tipologie di detenuti. Con l'espressione regime penitenziario si fa invece riferimento alle regole di trattamento applicate alla vita penitenziaria. E' ben possibile che una tipologia di detenuti venga ascritta in un determinato circuito, senza che vi siano differenze di regime penitenziario con altre categorie di detenuti che sono ascritti a circuiti diversi. Così ad esempio il circuito ad Elevato Indice di Vigilanza si applica il regime trattamentale previsto (colloqui, telefonate, invio e ricezione di oggetti) previsto per i detenuti ad Alta sicurezza.

Va comunque riconosciuto come vi sia però la possibilità che la separazione determinata dai circuiti – pur senza intaccare le regole generali dell'ordinamento penitenziario – possa riverberarsi anche sulla organizzazione della vita interna di istituto, finendo così surrettiziamente per modificare le caratteristiche concrete della vita detentiva”².

Nascita del circuito EIV

Nella circolare del 1998 si lamenta la mancanza di un circuito specifico per quei detenuti che sebbene non possano essere inseriti nel circuito di primo livello (AS) *“presentino tuttavia una pericolosità talmente spiccata da far risultare inopportuno il loro inserimento nel circuito di secondo livello (MS)”³*. Per questi detenuti, ovvero cosiddetti comuni giudicati pericolosi e per quelli detenuti per *“reati di terrorismo o eversione o aggravati dalla correlativa finalità ed invero anche a detenuti appartenenti alla criminalità organizzata con disposizioni frammentarie”*, si è provveduto, in mancanza di uno specifico circuito, alla reclusione in sezioni definite ad Elevato Indice di Vigilanza Cautelativa (EIVC), sezioni che *“spesso coincidono con le sezioni in cui fu applicato il regime previsto dall'abrogato art. 90 dell'Ord Pen. E ne costituiscono una continuazione storica sotto il profilo della organizzazione”*. Classificazione e declassificazione in questo circuito erano disposte dall'Amministrazione Centrale e, in assenza di precise disposizioni,

¹ Dal resoconto stenografico della seduta del 18/07/2007 in Commissione Affari Costituzionali, parla il capo del DAP Ettore Ferrara.

² Incontri di studio, Roma, 18-20 marzo, Le disposizioni sulla sicurezza penitenziaria, Consiglio Superiore della Magistratura.

³ Il presente corsivo e quelli seguenti, se non indicato diversamente, fanno riferimento alla Circolare n. 3479/5929 del 09/07/1998.

le sezioni cosiddette EIVC sono state organizzate sulla falsariga delle sezioni di primo livello (AS) con la differenza che la classificazione in questo livello è di competenza del Direttore dell'istituto con provvedimento motivato⁴ mentre per i detenuti del circuito EIVC ogni determinazione relativa al passaggio in sezioni detentive ordinarie è riservata all'ufficio Centrale Detenuti e Trattamento. La circolare precisa che per la mancanza di disposizioni organiche *“non risultano fissati precisi criteri per la ‘declassificazione’”*.

Dunque, per impedire la commistione fra detenuti di primo livello, detenuti pericolosi cosiddetti comuni, detenuti appartenenti a organizzazioni di stampo mafioso e detenuti gravitanti esclusivamente nell'ambito del terrorismo, viene istituito, nell'ambito dei circuiti ordinari (cioè non AS e non 41 bis o per collaboratori di giustizia) un nuovo circuito separato che *“potrebbe definirsi circuito di istituti o sezioni di istituto con Elevato Indice di Vigilanza (EIV) per i detenuti di particolare pericolosità”*, dove il grado di pericolosità è desumibile *“dall'appartenenza all'area della criminalità terroristica od eversiva nazionale o internazionale; dalla natura e dal numero dei fatti commessi, dal pervicace intento di evasione, dai fatti di violenza grave commessa in danno di altri detenuti o degli operatori penitenziari, dai fatti di grave nocimento per l'ordine e la sicurezza penitenziaria”*.

Come per la gestione del circuito denominato EIVC la competenza relativa alla classificazione e declassificazione nel nuovo circuito EIV è di competenza dell'Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento e anche per quanto riguarda tutte le disposizioni che, fatta eccezione per le modalità di traduzione e, appunto, per la procedura di classificazione, sono le stesse di quelle vigenti per le sezioni AS *“poiché la pericolosità dei detenuti del circuito EIV in linea di massima è pari a quella dei detenuti del circuito AS”*. Alle direzioni degli istituti è riconosciuta la facoltà di proporre motivatamente la declassificazione.

La classificazione in EIV non pregiudica l'applicazione del regime di sorveglianza particolare (art. 14 bis o.p.)

“In via generale può dirsi che per quanto riguarda la competenza a disporre i movimenti per motivi di giustizia, salute e fruizione di permessi, i detenuti EIVC mutano le direttive impartite per i detenuti sottoposti al regime speciale di cui all'art. 41 bis comma 2 o.p.”

Vengono individuate in apposite sezioni nelle carceri di Novara, Voghera, Trani, Latina, Livorno, Nuoro quelle destinate ad integrare il circuito EIV.

Da approfondire:

Circolare n. 3592/6042 del 9.10.2004, prescrizioni generali sulla vita di reparto in 41 bis
Circolare del 9.1.2007 n.20, criteri di accesso al circuito AS

⁴ Con la circolare del 9.1.2007 la competenza finale sulla declassificazione viene trasferita dai direttori dell'istituto all'Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento. Si veda *Incontri di studio, Roma, 18-20 marzo, Le disposizioni sulla sicurezza penitenziaria, Consiglio Superiore della Magistratura.*

LETTERA DEI DETENUTI DELLA SEZIONE E. I. V. DI PALMI (RC)

Tutta la sezione E. I. V. (Elevato Indice di Vigilanza) di Palmi da alcuni giorni pratica lo "sciopero del vitto dell'amministrazione" in segno di protesta verso una serie di violazioni dell'ordinamento penitenziario. Si riporta una lettera inviataci a firma di una parte dei detenuti E. I. V..

Il circuito E. I. V.

Il DAP (Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria) esclude formalmente, nero su bianco, che il regime detentivo in questione precluda al detenuto i benefici previsti dalle leggi dello Stato. La stessa affermazione è contenuta in una decisione della Corte di Cassazione, secondo cui il regime E.I.V. non incide sui diritti soggettivi dei detenuti e non è perciò impugnabile davanti al Tribunale di Sorveglianza né davanti alla Cassazione stessa (impugnazione prevista, invece, per il "41 bis"). Non si è mai visto un detenuto "classificato" EIV che, pur in presenza dei requisiti di legge (recupero sociale, buona condotta comprovata etc.), sia stato ammesso ai benefici penitenziari. E' di fatto uno strumento simile al 41 bis che può bloccare, in modo del tutto arbitrario, la concessione dei benefici penitenziari a qualunque detenuto, con la differenza che mentre per il 41 bis (almeno teoricamente) è possibile chiedere il controllo di un Tribunale, per regimi come E.I. V. nessun ricorso è permesso, anche perché l'applicazione del regime E. I. V. dipende solo ed esclusivamente da un ufficio specifico del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e non è sottoposto a controlli e giudizi del Magistrato di Sorveglianza, se non richiedere la cosiddetta declassificazione allo stesso Ministero.

Nonostante il sollecito della Corte Costituzionale affinché venga istituito un organo di tutela giurisdizionale a distanza di 7 anni l'unica proposta di legge è ferma in Commissione Giustizia.

Riassumendo, il circuito E. I. V. produce una situazione di grave lesione dei diritti dei detenuti in quanto:

- è stato istituito con una circolare che risulta contraddittoria tra premessa e testo (si vogliono evitare commistioni tra criminalità mafiosa ed eversiva, salvo poi prevedere eccezioni che di fatto sono diventate regola);
- l'istituto dell' E. I. V. viene applicato con modalità che violano la regola che prevede la separazione tra condannati e giudicabili;
- non è possibile impugnare la declassificazione perché non esiste un criterio chiaro (a riguardo citiamo la sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani dell'11/1/2005 n. 33695/96);
- spesso determina un'ingiustificata assegnazione a carceri lontane dalle famiglie e dal proprio difensore anche se ancora giudicabili;
- determina una disparità di trattamento nel regime interno (offerte trattamentali, agevolazioni per contatti con i familiari, possibilità di studio e/o lavoro ecc.) da quello attuato nelle sezioni di Alta Sicurezza al quale le circolari del DAP rinviano come modello organizzativo cui attenersi;

Data l'evidente commistione tra detenuti condannati per criminalità mafiosa ed eversiva (codetenuti nel circuito E. I. V.) appare superfluo mantenere in essere il suddetto circuito potendo essere assorbito dal circuito A.S.

Il carcere di Palmi: problemi e carenze

In primo luogo vogliamo sottolineare la mancanza assoluta di corsi formativi, professionali o scolastici superiori (solo un corso di terza media) anche se richiesti inoltre, non esistono associazioni di volontariato che espletano la benché minima attività all'interno della struttura. Presenze, quest'ultime, necessarie per permettere ai detenuti di assimilare modelli di vita positivi e alternativi a quelli che ci hanno portato in carcere e per poter attivare iniziative di carattere culturale

che elevano lo spirito, dell'uomo. Inoltre, libri, quotidiani e riviste dovrebbero essere conteggiati a parte dei 20 kg concessi mensilmente invece...

Il problema del sovraffollamento determina una pena ulteriore insostenibile per i detenuti con fine pena lunghi rendendo impossibile qualsiasi tipo di trattamento risocializzante e d'altra parte si acquiscono situazioni di tensione tra i detenuti stessi.

Il regolamento interno necessita di un aggiornamento in base al D.P.R. 230/2000, in particolare: gli orari della doccia, attualmente fissati fino alle ore 13.00, impediscono attività sportive pomeridiane. L'attuale regolamento, inoltre, non favorisce i contatti con le famiglie (attualmente c'è solo il venerdì come giorno di colloquio per i detenuti E.I.V. ed un qualsiasi imprevisto come uno sciopero dei treni o una lunga coda in autostrada impedisce lo svolgersi del colloquio settimanale penalizzando, di fatto, anche i familiari, quest'ultimi, inoltre, spesso sono costretti ad attendere il loro "turno" sotto il sole dato che la sala colloqui è in comune con i detenuti "comuni"). Non esiste un'"area verde" o un locale attrezzato per i colloqui con i minori. E' completamente assente dal regolamento una politica che agevoli lo studio e il lavoro (sanciti sia dalla Costituzione che dall'O.P.) elementi essenziali per favorire il processo di rieducazione e risocializzazione del condannato. Infine il problema delle "traduzioni". L'importanza della "territorialità della pena" non può essere trascurata. La distanza che separa i detenuti dal luogo del processo è insostenibile spesso si è costretti ad affrontare viaggi di 8/12 ore in furgoni blindati dove all'interno sono situate "gabbie" di dimensioni non adeguate ad una "persona di dimensioni normali", ad ogni frenata o buca vibra tutto con un rumore metallico assordante e si batte la testa alla gabbia... il detenuto viene chiuso a chiave e ammanettato... e in caso di incidente stradale? Come può essere soccorso se ammanettato ed ingabbiato?

Giugno 2006

Alcuni detenuti della sezione EIV del carcere di Palmi

SULL'ARTICOLO 14 BIS... DA UNA LETTERA DAL CARCERE DI PALERMO

[...] Il 14bis è una sorveglianza particolare, che può essere applicato a tutti, a prescindere dal circuito carcerario di cui fai parte, sia EIV, AS o Media Sicurezza.

Le motivazioni sul decreto del ministero possono essere varie, dall'essere capo promotore di una protesta, l'incitamento a ribellarsi ad altri detenuti, un ascendente sui detenuti, e scrivono che c'è la tua supremazia in sezione per gravi liti con accoltellamenti, ma ho visto che da un po' lo danno anche a persone trovate in possesso di un telefono cellulare in cella, che, per quanto non sia consentito dalle direzioni, non vedo quanta pericolosità abbia questo detenuto, così diventa un pretesto per mascherare una punizione sotto il regime del 14bis. La richiesta viene fatta da direzione, consiglio di disciplina integrato da due esperti (in criminologia clinica, pedagogia, psichiatria, servizio sociale) e inviata al ministero con relazioni di acuta pericolosità, inquietudine all'interno dell'istituto, pericolo per l'incolumità di altri detenuti e degli agenti ecc. ...

Una volta entrato nel circuito del 14bis, non ti lamenterai più per i tuoi diritti perché se lo fai, pacificamente o non, avrai 3 mesi di proroga del regime a ogni scadere, non importa se non ti fanno fare la doccia perché da 3 mesi non è funzionante, se non ti fanno telefonare per lo stesso motivo, se il barbiere non esiste e sei costretto a rasarti i capelli a zero, se l'aria l'aprono quando vogliono loro, se siete il doppio dei detenuti che possono realmente stare nella cella, tutti ammassati come bestie, se le medicine sono un optional perché ti vengono segnate ma mancano sempre, se i colloqui dove aspettano i familiari sono uno schifo, se i pacchi dei colloqui arrivano tutti stropicciati con i vestiti assieme al mangiare, se chi non fa i colloqui non può farsi mandare nessun genere alimentare tramite pacco postale, se l'igiene nei locali docce è inesistente.

Qualunque cosa sia tu non ti devi lamentare perché le ritorsioni ci saranno e alla prima occasione, con le prime motivazioni che ci si trova ti arriva il 14bis, che tu sia o meno pericoloso come scritto, l'importante è che non ti ribelli, che non dai fastidio, che lasci il predominio a chi è giusto, per loro, che lo abbia, i direttori.

Io personalmente il 14 bis l'ho avuto e continuo ad averlo, con vari rinnovi di tre mesi per volta, per vari motivi, alcuni veri, altri meno, ma tutto gira sul fatto che reclamo su ciò che è un mio diritto e così facendo mi faccio mal vedere dalle direzioni.

Il 14 bis consiste in almeno 6 mesi di isolamento iniziale, cella liscia, senza tv, senza fornello per scaldare le vivande, qualche capo di abbigliamento, la radio consentita e l'occorrente per la corrispondenza, 2 ore d'aria al giorno. Se riesci a scambiare qualche parola sporadicamente con qualcuno è perché è un vicino di cella, ma non si può avere contatti con altri, di solito non ti vengono toccati i colloqui e 4 o 2 telefonate al mese.

Vorrei capire come si prefiggono realmente di reinserire o migliorare (per come scrivono le autorità), una persona tenendola in un costante isolamento. Questo è il 14 bis, il vuoto, l'oblio, e può essere rinnovato fino a tre mesi per volta all'infinito, si sa quando si inizia ma non si sa quando si finisce, se lasci passare tutte le infamie che ti fanno, o hai la fortuna di capitare in un carcere dove ti danno i tuoi diritti, quelli fondamentale, basilari, potrebbe durare solo 6 mesi.

Ho da poco terminato uno sciopero della fame che mi è costato 10 kg per ottenere che le docce venissero sistemate, le due ore d'aria al giorno che mi spettano e che mi levassero un ex collaboratore di "giustizia" dalla sezione di isolamento dove sto scontando il 14bis, sò che per questo troveranno come farmi fare tre mesi di rinnovo, ma non sono in uno di quei carceri dove ti danno i tuoi diritti, almeno quelli basilari, qui se non ti fai sentire, con la scusa che la struttura è vecchia, puoi morire in una cella che nessuno ti viene a cercare.

Non tutte le battaglie sono pacifiche, ci trattano come delle bestie, che non si meravigliano quando poi agiamo da tali. Non ho di che gioire di questa vittoria perché ho ottenuto solo quello che già mi spettava, ma almeno non gli lascio passare queste infamie senza dire niente. La dignità è un diritto (certo per chi ce l'ha una dignità), ma a me, non voglio e non permetto loro di levarmela.

Vi saluto cordialmente,

Palermo, 8 ottobre 2007

Lettera firmata

GIANNINI - Al Ministro della giustizia.

Risultando all'interrogante che:

la Corte costituzionale, con la sentenza n. 26 dell' 11 febbraio 1999, ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 35 e 69 della legge 354/75 (ordinamento penitenziario) nella parte in cui non prevedono una tutela giurisdizionale nei confronti degli atti dell'amministrazione penitenziaria lesivi dei diritti dei detenuti. La Corte non ha potuto addivenire a una sentenza additiva in quanto non ha rinvenuto nell'ordinamento una figura idonea cui rinviare invitando il legislatore a intervenire. Intervento che a distanza di sette anni non c'è ancora stato, nonostante giacciono da tempo, del tutto ignorate, presso le competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato diverse iniziative legislative per la tutela dei diritti dei carcerati, contribuendo in tal modo a prolungare una situazione pregiudizievole nei confronti dei soggetti che soffrono già la privazione dei più importanti dei loro diritti; attualmente, la normativa in vigore prevede figure di reclamo generiche (come l'art. 35 dell'ordinamento penitenziario) che non attribuiscono al giudice chiamato alla tutela (il magistrato di sorveglianza) poteri (diretti) decisori e vincolanti per l'amministrazione penitenziaria con conseguente depotenziamento del ruolo di vigilanza che allo stesso è stato affidato dalla legge (art. 69 dell'ordinamento penitenziario);

considerato inoltre che:

precedentemente al 1992 vi era un unico circuito carcerario distinto con Casa circondariale per i giudicabili e Case di reclusione per i definitivi, all'interno del quale sopravvivevano le strutture delle sezioni ereditate dall'abrogato regime *ex art. 90* istituito negli anni di emergenza di criminalità eversiva e non degli anni '80. Dopo l'istituzione con legge del regime *ex art. 41-bis* dell'ordinamento penitenziario nel '92, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) si orientò per la differenziazione del circuito carcerario in 2 livelli Media sicurezza (MS) e Alta sorveglianza (AS) con la circolare n. 3359/5809 del 21 aprile 1993. Il 9 luglio del 1998 il DAP, con la circolare n. 3479/5929, istituisce *ex novo* un ulteriore circuito inframurario denominato "Elevato Indice di Vigilanza" (EIV). L'esigenza per la creazione del circuito EIV era data dalla constatazione che nel circuito AS potevano e dovevano essere allocati solo imputati/condannati per reati di criminalità organizzata, mentre il circuito MS risultava idoneo a contenere soggetti di criminalità comune ma non di "spiccata pericolosità", stesso problema per i condannati per reati di criminalità eversiva; queste ultime due tipologie di detenuti erano infatti ristretti in sezioni comuni ma distinte da quelle di MS. Preso atto di tale situazione, la si è voluta disciplinare con la circolare n. 3479/5929 del 1998; sia l'istituzione del circuito EIV che l'assegnazione individuale è avvenuta, ed avviene, in violazione della legge e delle garanzie costituzionali e comunitarie, in quanto la circolare del 9 luglio 1998 difetta sia per contraddittorietà intrinseca che per violazioni delle leggi nell'applicazione, ed ancora per inidoneità dell'atto istitutivo del circuito EIV; dalla lettura della stessa circolare n. 3479/5929 si evince come motivo determinante per l'istituzione dell'ulteriore circuito EIV la necessità di evitare la commistione tra detenuti assegnabili al circuito AS per titolo di reato e detenuti comuni pericolosi o appartenenti a criminalità eversiva in quanto «potrebbe portare a inquietanti e nocivi legami o all'assorbimento nell'organizzazione di stampo mafioso». Successivamente si legge che si acconsente di «inserire eccezionalmente nel circuito EIV detenuti che per titolo di reato e altro presupposto dovrebbero essere assegnati al circuito AS». È di tutta evidenza la contraddittorietà. Si vuole evitare l'instaurazione di legami tra fenomeni diversi, tanto da istituire un nuovo circuito, salvo poi prevedere delle eccezioni (che sono la regola) che

vanificano tale esigenza. La contraddittorietà del contenuto di un atto amministrativo è una tipica manifestazione di illegittimità per “eccesso di potere”;

nel titolo “Quadro normativo” della citata circolare si richiamano gli artt. 13 e 14 che prevedono un trattamento (rieducativo) individualizzato e permettono di determinare numericamente i detenuti e le sezioni detentive in virtù del trattamento individualizzato. Si richiamano gli artt. 31 e 32 del Regolamento di esecuzione (abrogati dal nuovo del 2000) che prevedono l’assegnazione nelle varie sezioni detentive a seconda che siano imputati/condannati, in considerazione della loro età, precedenti esperienze penitenziarie, natura colposa o dolosa del reato e così via. Ne discende una differenziazione su presupposti oggettivi. Buoni propositi che, purtroppo, non sono stati rispettati nei circuiti EIV, dato che sono assegnati nella stessa sezione o cella imputati/definitivi, condannati a pochi anni ed ergastolani, persone appena arrestate e persone in espiazione di pena da oltre 20 anni di carcere, condannati che usufruiscono di benefici premiali e imputati in attesa di giudizio. Ciò in violazione degli articoli di legge cui si era ispirata la circolare stessa. Sui condannati per i quali il legislatore ha previsto un percorso risocializzante, gli effetti nocivi derivanti dall’applicazione di un programma trattamentale contraddittorio – quale può essere quello attuabile all’interno di circuiti in cui esigenze diverse e contrapposte convivono – sono devastanti, come lo sono per coloro i quali sono in attesa di giudizio e che, nel 50% dei casi, saranno assolti;

la mancanza di un’oculata gestione del circuito EIV comporta, infine, lo sfondamento del numero limitato inizialmente deciso. A tale alterazione contribuisce da un lato l’indiscriminata assegnazione/classificazione EIV, dall’altro la mancanza di provvedimenti di declassificazione, pure prevista nella circolare. Potere che si è riservato l’ufficio del DAP, al contrario di quanto è previsto per il circuito AS che è affidato al Direttore dell’istituto che può avere anche più contezza dell’evoluzione del detenuto. L’inerzia in tal senso dell’Ufficio centrale ha determinato situazioni al limite della gestibilità che mortificano qualsiasi tentativo, non solo di recupero del condannato, ma anche di una dignitosa vivibilità;

mentre il regime speciale di cui all’art. 41-*bis* dell’ordinamento penitenziario è stato istituito con legge (rinovellata con la legge 279/2002), il circuito EIV è stato istituito con una circolare del DAP e, mentre il 41-*bis* è reclamabile alla magistratura di sorveglianza l’EIV, dipende dal DAP stesso e non è reclamabile. Se è pur vero che il primo prevede limitazioni alle normali regole trattamentali previste dall’ordinamento penitenziario, a ben guardare è vero anche che la classificazione nel circuito EIV comporta delle limitazioni alle offerte trattamentali, come dimostra la stessa esistenza delle possibilità di essere declassificati verso un circuito in cui le offerte trattamentali sono maggiori. La classificazione nel circuito EIV comporta: detenzioni in istituti lontani dai familiari, impossibilità di richiedere trasferimenti per motivi di studio in istituti diversi e più attrezzati ed ancora impossibilità di partecipare a offerte trattamentali programmate nello stesso istituto ma per altro circuito AS e MS. Esempi atti solo a significare come la circolare, nei fatti, non ha solo risvolti organizzativi, ma produce effetti che incidono anche sui diritti che non trovano adeguata e opponibile tutela;

la Corte europea per i diritti dell’uomo (CEDU) ha condannato l’Italia, in quanto la classificazione EIV avviene al di fuori di ogni tutela e garanzia per il detenuto. La circolare n. 3479/5929 è un atto inidoneo a produrre effetti giuridici in capo a terzi. È solo uno strumento di conoscenza che opera tra uffici amministrativi;

la decisione di classificare o destinare un detenuto nel circuito EIV, quando non avviene sulla base del titolo del reato, è il risultato dell’esercizio di un potere discrezionale che non è riconosciuto dall’amministrazione penitenziaria, e quando è esercitato prende la forma di provvedimento e non può rimanere esente da controlli esterni. D’altronde l’art. 113 della Costituzione prevede che «Contro tutti gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti»;

un provvedimento legislativo per la tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti garantirebbe il detenuto sia in fase classificatoria che in quella declassificatoria. È dunque necessario che si proceda per provvedimenti con i quali sarebbe possibile tutelare e rilevare presupposti, atti e fatti su

cui si fonda la ponderazione e la valutazione alla base del provvedimento stesso. Conoscibilità di atti e fatti di valutazione oggi preclusa;
nell'attuale situazione, specie per coloro che non sono assegnati a tale circuito sulla base del titolo del reato, e cioè tutti coloro cui è stato revocato il regime *ex art. 41-bis* dell'ordinamento penitenziario, si ritrovano in balia di una norma in bianco, anzi di una "non norma" dalla quale non possono difendersi. Pur avendo avuto un giudicato dall'autorità giudiziaria che li aveva declassificati, gli stessi si rivedono assegnati in un altro circuito/regime che si rivela un "limbo" da cui non è possibile uscire. Punto dolentissimo è infatti quello relativo alla declassificazione. Non solo non si può ricorrere a un sindacato giurisdizionale, ma l'assenza di parametri di riferimento è dichiarata nella stessa circolare, determinando una situazione di assoluta incertezza che pare sconfinare nell'arbitrio, inammissibile in uno Stato di diritto,

si chiede di sapere:

quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di garantire la tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti;

se lo stesso, politicamente al vertice del DAP, non intenda, ai sensi dell'art. 95 della Costituzione, nell'attesa di una regolamentazione legislativa dell'istituto EIV, dettare nuove direttive volte all'utilizzo di criteri più rispondenti al principio di legalità quanto alla tipologia di detenuti da co-detenerne, quanto ai criteri di assegnazione, quanto ai criteri di declassificazione dal circuito EIV che, in base al principio di trasparenza, devono essere pubblici.